

A cura di Brunella Ponzio

Corso a cura del Dr. Luca Del Frate

22 e 213 aprile 2026

- Legge 445/2000 sulla documentazione amministrativa
- Codice dell'amministrazione digitale e transizione al digitale
- Normativa sulla privacy
- Trasparenza e Anticorruzione legata alla programmazione (PIAO)

- **DPR 445/2000 Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa (T.U.D.A.)**

Il DPR 445/2000 (Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa)

resta la norma di riferimento per la semplificazione dei documenti amministrativi con l'obiettivo di SEMPLIFICARE e RIDURRE GLI ONERI per i cittadini – la PA deve controllare la veridicità. L'autocertificazione è una dichiarazione fatta da un individuo, in cui attesta la veridicità di determinate informazioni personali, senza dover presentare documentazione ufficiale. La sua validità è basata sulla fiducia che lo Stato ripone nei cittadini, ma ciò implica anche una responsabilità legale nell'essere veritieri.

- Autocertificazioni (dichiarazione sostitutiva di certificazione)
- Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà
- Copie autentiche degli atti
- Firma digitale

Secondo l'art. 38: Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica. Nel 2025 si parla di firma digitale. Quindi possono essere presentate: 1. Personalmente 2. Oppure tramite lettera o fax, allegando la fotocopia del valido documento d'identità del firmatario (ora anche in versione digitale)

DEFINIZIONI

- La dichiarazione sostitutiva di certificazione attesta fatti e qualità presenti nei registri pubblici
- La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà si riferisce a fatti, stati o qualità di diretta conoscenza del dichiarante e non presenti nei registri pubblici

Nota bene: sia l'autocertificazione che la dichiarazione sostitutiva di notorietà sono atti per cui è sufficiente dichiarare in prima persona e sotto la propria responsabilità dei fatti, atti o stati personali.

Nota bene: Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettarle: la loro mancata accettazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio

E nell'era del digitale?

- Una "copia conforme digitale" detta anche copia autentica informatica, è un documento digitale creato da un pubblico ufficiale o da un notaio, che attesta l'identità del documento digitale originale, garantendone l'uguaglianza con l'originale. Questa copia digitale ha lo stesso valore legale della copia cartacea e viene rilasciata in formato digitale, come un PDF, firmato digitalmente.

- Codice Amministrazione Digitale (CAD) approvato con Dlvo 82/2005 – modifiche su identificazione digitale e once only
- PRIVACY (GDPR - Regolamento UE 2016/679) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy - Decreto Legislativo 196/2003, aggiornato dal DLgs 101/2018)

DIGITALIZZAZIONE DELLA PA: punti da sapere

- Il **CAD** (codice amministrazione digitale) nasce nel 2005 ed è un codice a tutti gli effetti, fonte del diritto, approvato con Decreto Legislativo 82/2005
- **Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri** previsto dall'art. 16 del CAD è competenza del Consiglio dei Ministri la materia di Innovazione Tecnologica: sviluppano il tema delle competenze digitali
- Tema delle **Competenze Digitali** è duplice: 1. per dipendenti pubblici (rinnovo e innovazione della PA) e 2. per i servizi digitali ai cittadini
- Investimenti della UE con **PNRR**: 6 miliardi per la digitalizzazione della PA
- Nascono i diritti dei cittadini in termini di **servizi digitali**, con strumenti come l'identità digitale (SPID, CIE, CNS), il domicilio digitale e la piattaforma pagoPA.
- **Piano Triennale per l'informatica** che stabilisce gli obiettivi e gli investimenti per la trasformazione digitale, con l'obiettivo di semplificare l'interazione con la PA e promuovere l'interoperabilità tra le banche dati affinché il cittadino utilizzi una sola piattaforma che si interfaccia con altre anziché più piattaforme

Il PNRR ha puntato su:

- 1) PA sul cloud
 - 2) Interoperabilità tra banche dati
 - 3) Pagamenti on line e servizi digitali
 - 4) Competenze dei pubblici dipendenti (con riconversione delle competenze interne)
- per migliorare: a) EFFICIENZA b) ACCESSIBILITA'

- Codice dell'Amministrazione Digitale (**CAD**) è **approvato con Decreto Legislativo 82/2005** che nel corso degli anni ha subito diversi interventi di modifica con decreti correttivi es. CAD2.0 (oltre 250 modifiche...): al momento esiste un binario parallelo alla PA classica (analogica). Il Legislatore per imporre la digitalizzazione della PA lavora con passaggi successivi: inizia con il protocollo informatico, poi contratti per lavori servizi/forniture, convenzioni tra enti, obblighi di comunicazione con imprese e cittadino, SPID, pagamenti informatici ecc. A piccoli passi. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli **obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione: art. 12 del CAD**

Lo spezzettamento ha reso poco percepibile l'obbligatorietà della riforma in questi anni.

L'inizio: art. 40 del CAD, che parla di documento informatico (l'originale non è più di carta) = attività solo digitale. Art. 41 parla di fascicolo digitale per ogni procedimento amm.vo (l'originale non è più di carta). All'inizio solo le PPAA centrali, dal 2010 tutte le PPAA.

Ormai il codice è applicato, ci sono anche sentenze del Giudice Amministrativo. E' norma consolidata. E' fonte del diritto.

...non riguarda solo il CED...tutti gli amministrativi devono applicarlo: unico **strumento obbligatorio per legge è documento informatico**.

- il **documento informatico** è un dato pubblico ovvero un dato conoscibile da chiunque e consiste nella **rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti**



La firma: IDENTIFICAZIONE INFORMATICA

- la **firma elettronica** è la firma in forma elettronica es. pdf. Il livello più basso è il **FES** che non garantisce autenticità, integrità e non ripudio ,come per es. le credenziali di accesso a un sito web (dove può entrare chiunque con le mie credenziali). Un livello superiore è io **FEA**, che può avere la stessa validità della firma autografa per alcune tipologie di contratti; un es. l'uso della CIE (Carta d'Identità Elettronica, Tessera Sanitaria, SPID) o la firma grafometrica sull'IPAD. Il livello più alto è la firma elettronica qualifica o FEQ (alternativa alla sottoscrizione autografa)
- come la **firma digitale** che è un particolare tipo di firma elettronica (**FEQ**) qualificata basata su un sistema di **chiavi crittografiche** una pubblica e una privata correlate tra loro, corredata da un **certificato qualificato per garantire autenticità, integrità (il documento non è stato modificato) e non ripudio del documento (non posso disconoscere la firma) = ha valore legale pari a quello della firma autografa in Italia (si chiama anche impronta digitale) del documento informatico che vado a firmare**
- **Validità della firma digitale all'estero**: esiste un importante **regolamento EU denominato eIDAS**, una sigla che sta per electronic Identification and Trust Services Regulation, ed entrato in vigore sin dal settembre 2014 (stabilisce quando l'identificazione è affidabile). Al di fuori della EU non vale, ciò che vale è la legislazione di ogni paese.

Caratteristica di certezza giuridica del documento digitale

Caratteristiche probatorie del documento (la carta non è più sicura) in quanto norma obbligatoria (le banche per es. lo usano da anni, pensiamo alla penna elettronica allo sportello, ma anche le Poste ecc). Anche i privati lo usano: in quanto sono documenti assolutamente sicuri. Gli artt. 20 e 21 del CAD sono applicabili per pubblico e per privato.

Figure del mondo digitale nella PA:

1. Responsabile per la Transizione Digitale (RTD)
2. Responsabile Trasparenza e Anticorruzione (RPCT)
3. Responsabile trattamento dei dati (privacy)
4. Titolare trattamento dei dati (privacy)
5. Responsabile della conservazione dei dati (privacy)

- **PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA** è un documento strategico che definisce la trasformazione digitale della PA e del Paese, con l'obiettivo di fornire servizi più efficienti e accessibili ai cittadini; è approvato ogni 3 anni dal Consiglio dei Ministri ed aggiornato annualmente; per il 2025 è stato aggiornato a dicembre 2024 (l'attuale piano approvato da AGID che è l'agenzia per l'Italia digitale). Il Piano è uno strumento di pianificazione con obiettivi prefissati che derivano dagli obiettivi strategici e operativi del DUP (documento unico di programmazione) e del PIAO (piano integrato di attività e organizzazione). In particolare per :
- Promozione della digitalizzazione dei servizi e dei processi amministrativi, migliorando efficienza e accessibilità.
- Adozione del Cloud
- Nuovi Strumenti: come includere l'IT Wallet, la Data Quality, la dematerializzazione documentale e l'Intelligenza Artificiale come temi centrali.
- Allineamento Normativo e PNRR: Tenere conto delle normative vigenti e degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Piano Triennale dell'Inforamtica di Agid vale per tutte le PPAA, quindi ogni ente può calarlo sulle proprie caratteristiche. Con il dlvo 82/2005, art. 14 del CAD, si definiscono meglio gli obiettivi del Piano. Il primo Piano triennale nasce nel maggio 2017 (2017-19) da allora integrato e maggiormente articolato. Nell'edizione 2022-24 inserisce il monitoraggio della transizione. Nell'edizione 24-26 (ultimo triennio) ci sono 2 aggiornamenti (2025 e il secondo nel 2026). Il successivo sarà il 2027-29. Nell'aggiornamento 2025 c'è il portafoglio digitale (IT Wallet) pr il cittadino con APP IO es. patente di guida e tessera sanitaria.

- A cosa serve? Esso persegue la resa di servizi in digitale, favorendo l'interazione tra PA, impresa, cittadini e altre PPAA. E' suddiviso in 2 sezioni: strategica (obiettivi) e tecnologica (servizi, strumentazioni, dati, sicurezza informatica). Viene prevista anche la spese del Piano. Viene previsto l'ufficio dell'RTD (responsabile transizione al digitale)
- Contribuisce alla modernizzazione del Paese? Sì, perché la digitalizzazione consente alla PA di confrontarsi con la collettività e le imprese: la PA diventa più accessibile e trasparente
- Si occupa di IA? Sì, ormai dal 2024, si studia l'interazione tra la IA e la PA

Aggiornamento vigente 2025 del Piano Triennale per l'Informatica e 2026

- Documento di riferimento per tutte le PA, con principi guida che riprendono le edizioni precedenti: i magnifici 7! sono alla base delle decisioni delle PA per acquisire tecnologia, strutture, servizi digitali: **digitale e mobile first** (prima di tutto), **cloud first** (nuvole come prima opzione), **interoperabilità** fra banche dati per chiedere meno informazioni ai cittadini, **identità digitale** per accedere ai servizi come SPID, CIA, CNS, servizi inclusivi ed accessibili disponibili a tutti gli utenti, i dati patrimonio delle PPAA, intelligenza artificiale disponibili con open data gratuiti e software gratuiti (oper source), **sicurezza informatica**, **privacy** per le informazioni personali, **once only** cioè chiede ed inserire il dato una volta sola e poi circola (in UE sono state individuate procedure per accesso unico)

EUROPEAN ACCESSIBILITY ACT (EAA)

- 1) L'accessibilità digitale si rafforza con il EAA in vigore il 28 giugno 2025, European Accessibility Act, una direttiva EU che vuole eliminare le **barriere digitali** che ancora oggi impediscono a milioni di persone di accedere a prodotti e servizi essenziali, rivolta a persone pubbliche e private
- 2) Richiede di: adeguare siti web, realizzare applicazioni mobili, realizzare documenti digitali, realizzare piattaforme a norma tecnica UNI EN 301 549
- 3) UNI EN 301 549 assicura che i contenuti digitali siano percepibili, operabili, comprensibili e robusti, rendendo l'accesso inclusivo e universale

RTD ovvero responsabile transizione digitale - Art. 17 del CAD

<https://www.agid.gov.it/it/agenzia/responsabile-transizione-digitale>

- E' dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale direttamente all'**organo di vertice politico** (di nomina presidenziale con decreto presidenziale)
- Il **Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD)** è la **figura dirigenziale** della PA e ove ne siano privi, un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali dell'Ente, che ha tra le sue principali funzioni quella di garantire operativamente la trasformazione digitale dell'amministrazione, coordinandola nello sviluppo dei servizi pubblici digitali e nell'adozione di nuovi modelli di relazione trasparenti e aperti con i cittadini. Le amministrazioni devono individuare un **Ufficio per la Transizione al Digitale (UTD)** - il cui responsabile è il RTD - a cui competono le attività di riorganizzazione dei processi in modo da creare un'amministrazione digitale e trasparente, con servizi di qualità e facilmente **accessibili**, garantendo efficienza ed economicità.
- Le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato possono valutare l'opzione della nomina del RTD e della costituzione dell'UTD in **forma associata**.

Art. 17 del CAD compiti del RTD: coordinamento strategico sistemi informativi, telefonia, servizi digitali, connettività, sicurezza informatica, accessibilità (ai disabili), analisi periodica della qualità dei servizi all'utenza, diffusione di dei sistemi di posta elettronica-protocollo informatico-firma digitale o firma elettronica qualificata-mandato informatico, identità e **domicilio digitale** = Il domicilio digitale del cittadino consentirà a chiunque di ricevere la propria corrispondenza avente valore legale in digitale e, in prospettiva, di consultarla attraverso IO, l'app dei servizi pubblici. Significa enormi risparmi di spesa, meno carta, più efficienza e semplicità di spedizione, ricezione e archiviazione della corrispondenza sia per i cittadini sia per la Pubblica Amministrazione.



I cittadini italiani hanno accesso a servizi anagrafici digitali attraverso la piattaforma **Anagrafe Nazionale (ANPR)** e l'**app IO**, per scaricare certificati e gestire pratiche come il cambio di residenza, previa autenticazione con SPID o CIE. L'ANPR è la banca dati centralizzata che permette di ottenere **gratuitamente certificati anagrafici online**, mentre l'app IO fornisce un unico punto di accesso a tutte le comunicazioni e i servizi della Pubblica Amministrazione. Semplicità e velocità: Si può accedere ai servizi e ottenere certificati senza recarsi agli sportelli comunali. I vantaggi: gratuità e centralizzazione. io.italia.it, un'applicazione altamente innovativa che permetterà al cittadino di ricevere messaggi, documenti e notifiche delle scadenze, chiedere informazioni e certificati, impostare le proprie preferenze e pagare la pubblica amministrazione in maniera semplice ed intuitiva. Iscrivere i bambini all'asilo, pagare una contravvenzione, ricordarsi che è arrivato il momento di fare la revisione dell'auto o di rinnovare la patente deve essere facile come prenotare un viaggio, ordinare una pizza o comprare un libro online. App IO potrà accedere a tutti i procedimenti che riguardano il cittadino, inclusi quelli relativi all'impresa grazie all'integrazione tra **IO e impresa.italia.it** gestito da Infocamere.

PIANO NAZIONALE DELL'INNOVAZIONE NEL 2025: 3 SFIDE: società digitale, paese innovativo, sviluppo inclusivo e sostenibile

1. **Società digitale:** in cui cittadini e imprese utilizzano servizi digitali efficienti della Pubblica Amministrazione in modo semplice e sistematico, basandosi sulla digitalizzazione del settore pubblico, potenziando le piattaforme abilitanti = **piattaforme abilitanti** quali identità digitale, sistema di pagamento elettronico, anagrafe unica, carta d'identità elettronica

2. Un **paese innovativo**: nuove tecnologie nel tessuto produttivo italiano e crescita di settori tecnologici quali la robotica, la mobilità del futuro, l'intelligenza artificiale, cyber security.

3. Sviluppo inclusivo e sostenibile: con particolare riguardo a pari opportunità, etica, trasparenza, sostenibilità economica ed ambientale, politiche non discriminatorie

PRIVACY

- Regolamento generale sulla protezione dei dati, anche noto come **GDPR** (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679 applicabile dal 25/05/2018
- Regolamento (UE) 2025/2518, fissata convenzionalmente al 1° gennaio 2026 con piena applicabilità dal 2 aprile 2027, rappresenta la necessaria maturazione dell'architettura delineata nel 2016 dal GDPR

Il Regolamento del 2016 è integrato dal Codice Privacy (D.Lgs. 101/2018) e dai recenti adeguamenti per l'intelligenza artificiale Legge n. 132/2025, entrata in vigore il 23 settembre 2025

Vedremo:

- Tipologie di dati
- Trattamenti
- Diritti degli interessati
- Privacy e informatica
- <https://www.garanteprivacy.it/home/diritti/cosa-intendiamo-per-dati-personali>

I principi chiave (art. 5 Regolamento):

- la minimizzazione dei dati (raccolgere solo lo stretto necessario)
- la limitazione delle finalità e della conservazione
- l'integrità e riservatezza (sicurezza)
- l'accountability (responsabilità del titolare)
- il GDPR promuove la Privacy by Design, che integra la protezione dei dati già nella progettazione dei sistemi come impostazione predefinita

Tipologie di dati

Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc..

Tipologie di DATI personali

- i dati che permettono l'identificazione diretta - come i dati anagrafici (ad esempio: nome e cognome), le immagini, ecc. - e i dati che permettono l'identificazione indiretta, come un numero di identificazione (ad esempio, il codice fiscale, l'indirizzo IP, il numero di targa);
- i dati rientranti in particolari categorie: si tratta dei dati c.d. "sensibili", cioè quelli che rivelano l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale. Il Regolamento (UE) 2016/679 (articolo 9) ha incluso nella nozione anche i dati genetici, i dati biometrici e quelli relativi all'orientamento sessuale
- dati relativi a condanne penali e reati: si tratta dei dati c.d. "giudiziari", cioè quelli che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitiva, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato.
- *Inoltre: Con l'evoluzione delle nuove tecnologie, altri dati personali hanno assunto un ruolo significativo, come quelli relativi alle comunicazioni elettroniche (via Internet o telefono) e quelli che consentono la geolocalizzazione, fornendo informazioni sui luoghi frequentati e sugli spostamenti.*

TRATTAMENTO

Il trattamento è qualsiasi operazione cartacea o digitale applicata a dati personali.

Ad esempio: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4, par. 1, punto 2, del Regolamento (UE) 2016/679).

La **pseudonimizzazione** è una tecnica di sicurezza che sostituisce i dati identificativi diretti (es. nomi) con pseudonimi (es. codici numerici), rendendo i dati non attribuibili direttamente a un individuo senza l'uso di informazioni aggiuntive conservate separatamente. È una misura prevista dal GDPR per ridurre i rischi

Soggetti e diritti di privacy

1. INTERESSATO
2. TITOLARE
3. RESPONSABILE

Interessato è la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali.

Quindi, se un trattamento riguarda, ad esempio, l'indirizzo, il codice fiscale, ecc. di Mario Rossi, questa persona è l' "interessato" (articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del Regolamento UE 2016/679).

Esempi tipici includono clienti, dipendenti, utenti di un sito web, o pazienti che forniscono dati a un titolare del trattamento

Titolare del trattamento è:

- Persona fisica
- Persona giuridica
- Ente pubblico o privato

che tratta i dati (articolo 4, paragrafo 1, punto 7), del Regolamento UE 2016/679)

Responsabile è la persona fisica o giuridica alla quale il titolare richiede di eseguire per suo conto specifici e definiti compiti di gestione e controllo per suo conto del trattamento dei dati (articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del Regolamento UE 2016/679). Il responsabile può, a sua volta designare un altro soggetto c.d. "sub-responsabile" (articolo 28). Un Responsabile del Trattamento (o **Data Processor**) è un soggetto esterno (azienda o professionista) che tratta dati personali per conto del Titolare.

- Esempi comuni includono: agenzie marketing (newsletter), studi di consulenza paghe, fornitori di servizi e gestori di siti web, formalmente nominati tramite un atto di nomina (o **DPA - Data Processing Agreement**) che ne definisce modalità e finalità

<Il Responsabile TRATTA i dati PER CONTO DEL TITOLARE>

Il garante della privacy, istituito con Legge 31 dicembre 1996, n. 675 (la prima normativa italiana organica sulla tutela della privacy) è un'autorità amministrativa indipendente di controllo. I suoi ruoli principali: controlla che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto del Regolamento comminando rettifiche cancellazioni e dà ammonimenti, esamina i reclami, formula pareri, fa una relazione annuale, coinvolge i cittadini in consultazioni pubbliche

PRIVACY E ACCESSO

Il diritto di accesso è soggetto alle **limitazioni dell'art. 5-bis**, per la protezione dei dati personali in conformità con le norme nazionali e UE: ponendosi come limite all'accesso civico generalizzato, accesso legato al principio della TRASPARENZA amministrativa.

L'accesso è soggetto al **diniego se è necessario a evitare un “pregiudizio concreto”** alla tutela di tali dati e dei diritti e libertà che da essa discendono. Ne deriva che l'amministrazione interessata dovrà operare una **valutazione comparativa, secondo il principio di proporzionalità**, fra il beneficio della disclosure richiesta e la conseguenza che da questa potrebbe derivare alla persona fisica contro interessata. In altre parole, il principio di proporzionalità impone all'amministrazione di valutare le esigenze di tutti i titolari degli interessi coinvolti nell'azione amministrativa, compreso quello del richiedente, al fine di ricercare un equilibrio che comporti il minor sacrificio per tutti. Tra i due **vince il diritto alla privacy**.

- Fino al 2013 l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni era riservato ai soli titolari di una posizione giuridica qualificata (ai sensi e per gli effetti dell'**art. 22 della L. 241/1990**)
- Con il **D.lgs. n. 33/2013** hanno fatto ingresso due tipi di accessi: quello "**semplice**" (per i dati che la PA deve necessariamente pubblicare) e quello "**civico generalizzato**" che si è affiancato al diritto di accesso 'classico' della 241/90 per favorire il controllo diffuso sull'operato delle pubbliche amministrazioni riconosciuta anche come "accessibilità totale" secondo il principio di trasparenza istituito dal **D.lgs. n. 150/2009** (c.d. decreto Brunetta) e ribadita all'art. 1 del citato d.lgs 33/2013.

TRASPARENZA e ANTICORRUZIONE

Iniziamo dalla Trasparenza

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)

Art. 1 La Trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il Decreto 33/2013 introduce l'obbligo di pubblicazione online sui siti istituzionali di una sezione denominata "Amministrazione Trasparente", rafforzando e l'accesso civico, trasformando la PA in una "casa di vetro". Questo tipo di accesso è "semplice".

Le sottosezioni riguardano principalmente l'organizzazione dell'Ente, gli organi politici, i dirigenti, i bilanci, il patrimonio, gli organi di controllo, bandi di concorso, opere pubbliche e contratti, incarichi esterni a persone fisiche e giuridiche.

Le varie sottosezioni vanno implementate con frequenza, dato che i controlli si basano sugli ultimi 5 anni, tranne incarichi esterni a persone fisiche che si basano sugli ultimi 3 anni. Es. nel 2026 si controlleranno le pubblicazioni a partire dal quinquennio 2021-25.

ANAC (autorità nazionale anticorruzione e trasparenza) monitora ogni anno le pubblicazioni.

ANAC è un'autorità indipendente anticorruzione istituita nel 2014. Approva il Piano Nazionale Anticorruzione ogni anno, a cui tutte le PPAA si ispirano per redigerne uno calato sul proprio ente. Tale piano, con l'ingresso del PIAO (PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE) ne diventa una sezione (sezione trasparenza e rischi corruttivi) = le misure di trasparenza entrano a far parte della programmazione dell'ente

ANTICORRUZIONE si richiama alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Legge Severino), che ha introdotto misure preventive e sanzionatorie nella pubblica amministrazione.

Il sistema ruota attorno all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che coordina le attività, e obbliga le amministrazioni a redigere piani **triennali (PTPCT) per la prevenzione, la trasparenza e l'integrità**, ora trasformati nella sezione 2.3 del PIAO



Le misure di trasparenza e anticorruzione diventano **misure di programmazione**, dal 2022 entrano a far parte delle sezioni di cui è composto il PIAO (piano integrato di attività e organizzazione, che riassume in se' vari piani prima approvati singolarmente). La sezione richiama il Piano Nazionale di ANAC e ne acquisisce le tabelle (tabelle che individuano i processi, i rischi, le misure di contenimento).

La sezione prevede quindi la: mappatura dei rischi di corruzione e opacità dell'azione amm.va (opposta alla trasparenza), prevede misure di contenimento, individua i responsabili.

Le misure di contenimento del rischio corruttivo e di implementazione della trasparenza sono indispensabili per raggiungere gli obiettivi che l'ente si dà ogni anno/triennio: in quanto se raggiungiamo gli obiettivi ma non siamo trasparenti oppure siamo corrotti, lo stesso obiettivo non viene raggiunto nel pieno della legalità dell'azione amministrativa.

Un secondo passo è stato quello di riconoscere nelle misure programmate non solo un argine alla corruzione e all'opacità, ma di valore in termini di qualità dell'azione amministrativa = PERFORMANCE

Le misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza sono quindi misure di PROGRAMMAZIONE e di PERFORMANCE.

Programmazione delle misure per ogni obiettivo di performance.

Facciamo un esempio: organizzo un evento culturale di primavera in quanto **obiettivo di performance 2026 dell'Ufficio Cultura**.

- Avvio attività di concertazione con i comuni limitrofi (per non duplicare l'evento ed avere più presenze), coinvolgo le associazioni tramite un avviso pubblico e i social, faccio una campagna di comunicazione = tutte misure di TRASPARENZA;
- Affidò all'esterno la pubblicazione di depliant, gadget, hostess per il ricevimento ecc = quando affido servizi o acquisto beni devo pubblicare gli affidamenti in Amministrazione Trasparente = ancora misure di TRASPARENZA;
- Nell'affidamento del servizio esterno o della fornitura di beni, dovrò adottare misure di ANTICORRUZIONE applicando il principio di rotazione delle ditte (non più di 3 anni) o specificandone la deroga (unico fornitore), e la verifica di assenza di conflitto di interessi in capo al funzionario responsabile dell'affidamento (chi segue il procedimento e/o firma il provvedimento che impegna la spesa a favore della ditta, deve dire di non essere in conflitto di interessi; un parente o un frequentatore abituale non potrà essere responsabile di procedimento e/o di provvedimento). Verificare la Rotazione tra le ditte (nel rispetto del principio di concorrenza) e l'assenza di conflitto di interessi sono i controlli più frequenti in tema di ANTICORRUZIONE

soggetti di Anticorruzione e Trasparenza

- RPCT (responsabile per l'anticorruzione e trasparenza) nominato dal vertice politico (sindaco o presidente di provincia o vertice di altro ente) e decade con il decadere del vertice politico; istituito dalla L. 190/2012: redige la sezione di PIAO, sovrintende all'applicazione delle misure, e fa monitoraggi
- OIV Organo indipendente di valutazione istituito dalla L. 190/2012: valuta la correttezza delle pubblicazioni nella sezione del sito Amministrazione Trasparente, valuta le performance abbinate ai progetti di PIAO, redige una relazione sul sistema di misurazione delle performance



1) la trasparenza e l'anticorruzione, normate principalmente dalla legge severino 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, sono pilastri fondamentali per il buon andamento della pubblica amministrazione in quanto strumenti preventivi, per fare in modo che la PA sia una "casa di vetro" per garantire legalità, partecipazione e la creazione di **valore pubblico = benessere della popolazione residente in un territorio.**

2) ci sono diversi valori pubblici es. benessere ambientale, socio-economico, di sicurezza, educativo, sanitario. sono ispirati alla bes di istat <https://www.istat.it/produzione-editoriale/rapporto-bes-2024-il-benessere-equo-e-sostenibile-in-italia/>